



COMUNE DI BORGOSATOLLO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione del C.C n. 60 del 14/11/2002
Modificato con provvedimento del C.C. n. 51 Del 18/12/2003

<i>Art.1. Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art.2. Istituzione della tariffa</i>	3
<i>Art.3. Decorrenza e termine di applicazione della tariffa</i>	3
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	4
<i>Art.4. Piano finanziario</i>	4
<i>Art.5. Tariffa di riferimento</i>	4
<i>Art.6. Tariffa comunale</i>	4
<i>Art.7. Articolazione della tariffa comunale</i>	4
<i>Art.8. Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche</i>	5
<i>Art.9. Calcolo della tariffa per utenze non domestiche</i>	5
CAPO II – I SOGGETTI	5
<i>Art.10. Soggetti obbligati.....</i>	5
<i>Art.11. Soggetti passivi per ipotesi speciali.....</i>	5
<i>Art.12. Determinazione del numero degli occupanti</i>	6
<i>Art.13. Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili.....</i>	6
CAPO III PRESUPPOSTI OGGETTIVI.....	6
<i>Art.14. Presupposto oggettivo della tariffa</i>	6
<i>Art.15. Locali ed aree dipendenti</i>	6
<i>Art.16. Locali ed aree escluse ed esenti</i>	7
<i>Art.17. Modalità per la determinazione della superficie.....</i>	7
<i>Art.18. Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i Rifiuti Assimilati avviati al Recupero ed altre riduzioni particolari.</i>	7
<i>Art.19. Tariffa giornaliera.....</i>	7
<i>Art.20. Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari.....</i>	8
<i>Art.21. Procedure di accertamento</i>	8
<i>Art.22. La determinazione dell'ammontare del pagamento</i>	8
CAPO IV - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI.....	8
<i>Art.23. Agevolazioni per la raccolta differenziata</i>	8
<i>Art.24. Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione</i>	9
CAPO I – GLI ACCERTAMENTI.....	10
<i>Art.25. Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici</i>	10
<i>Art.26. Comunicazione di variazione</i>	10
<i>Art.27. Comunicazione di cessazione</i>	11
<i>Art.28. Disposizioni generali.....</i>	11
<i>Art.29. Attività di accertamento</i>	11
<i>Art.30. Accertamenti incrociati</i>	11
CAPO II – RISCOSSIONE.....	12
<i>Art.31. Riscossione</i>	12
<i>Art.32. Rimborsi</i>	12
CAPO III – LE SANZIONI E IL CONTENZIOSO	12
<i>Art.33. Criteri di applicazione del regime sanzionatorio</i>	12
<i>Art.34. Contenzioso</i>	13
<i>Art.35. Disposizione finale</i>	13
<i>Art.36. Entrata in vigore.....</i>	13

TITOLO I

Principi generali

Art.1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati nel Comune di Borgosatollo, nonché i rapporti tra utenza e gestore del servizio, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

Art.2. Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la TARSU di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Il costo del servizio è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art.3. Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero, ove la stessa sia stata omessa, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte servite.

2. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive (agevolazioni, variazione del nucleo familiare, ecc.) che determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, le quali devono essere dichiarate entro il termine di giorni 30 dal loro verificarsi.

3. Le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per quanto riguarda l'utenza domestica, sono accertate d'ufficio da parte del gestore della tariffa e gli eventuali conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II

La tariffa

Capo I - Determinazione della tariffa

Art.4. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n° 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 05.02.1997, n°22, e successive integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999, n° 158.

Art.5. Tariffa di riferimento

1. Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n° 158 del 27.04.1999, la Giunta Comunale determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al DPR n°158 del 27.04.1999. La tariffa di riferimento costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza residenziali e non residenziali.

Art.6. Tariffa comunale

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base dei valori di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e costi di riscossione) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio stesso.

Art.7. Articolazione della tariffa comunale

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza in domestica e non domestica. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa, secondo criteri razionali ed assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

2. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al DPR 27.04.1999, n.158.

3. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, alle autorizzazioni, alle concessioni, ovvero ai certificati camerali esistenti in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.

4. Per le unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie

utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività suddetta.

Art.8. Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.
3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, ovvero in via presuntiva con riferimento ai coefficienti di produttività indicati nel DPR 27.04.1999, n.158, (all. 1 punto 4.3), sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune e nei limiti previsti dai coefficienti predetti.

Art.9. Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche (attività commerciali, professionali, produttive in genere e di servizio), la parte fissa è attribuita con le modalità di cui all'art.6 del DPR 27.04.1999, n.158. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze, ovvero, in via presuntiva, con riferimento alle tabelle contenute nello stesso decreto (all.1 punto 4.4), sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune e nei limiti previsti dalla tabelle predette.

Capo II – I soggetti

Art.10. Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49, D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.

Art.11. Soggetti passivi per ipotesi speciali

– **Parti comuni di abitazioni condominiali.**

Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo; se, invece, l'uso è di più condomini, la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso; e ciò, mediante aggiunta della quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo;

– **Multiproprietà**

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni;

– Centri Commerciali

Per le parti ad uso comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni;

– Locazioni temporanee

In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi, di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.

Art.12. Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici alla data del 1 gennaio di ogni anno. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica al gestore del servizio le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno, il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art.13. Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili

1. I proprietari di beni immobili, ovvero coloro che sono titolari di diritti reali sui medesimi in caso di cessione o di costituzione dei diritti reali sugli stessi, ovvero di rapporti di locazione, affitto o comodato, sono tenuti a darne comunicazione al gestore del servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Capo III Presupposti oggettivi

Art.14. Presupposto oggettivo della tariffa

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa è l'esistenza di locali e/o aree ove sia accertata la produzione di rifiuti e dove il servizio di smaltimento sia attivato e reso in via continuativa.

Art.15. Locali ed aree dipendenti

1. La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.
La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

Art.16. Locali ed aree escluse ed esenti

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Sono esenti dal pagamento della tariffa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione e locali per ricreazione;
- b) le unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- c) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero di bestiame;
- d) i complessi sportivi ad eccezione dei locali chiusi e delle aree destinate agli spettatori;
- e) le aree costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa, e le aree scoperte adibite a verde, escluse le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse ed autorimesse);
- f) solai, soffitte, ripostigli, cantine, balconi, vano caldaia;
- g) i locali e le aree ad uso scolastico, occupati dai soggetti pubblici o privati, per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche.

Art.17. Modalità per la determinazione della superficie

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata: per i locali al netto dei muri; per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Art.18. Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i Rifiuti Assimilati avviati al Recupero ed altre riduzioni particolari.

1. Il produttore di rifiuti speciali e dichiarati assimilati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nella misura indicata dal gestore del servizio.

3. Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa in misura proporzionata al quantitativo smaltito, previo accertamento del suo conferimento alla specifica raccolta differenziata.

Art.19. Tariffa giornaliera

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione amministrativa, locali od aree, per esercitarvi attività che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata annualmente in sede di applicazione complessiva della tariffa.

2. La tariffa giornaliera è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato della riscossione della TOSAP o di un canone simile.

Per uso temporaneo, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione non ricorrente inferiore a sei mesi.

Art.20. Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali, limitati o discontinui, la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti. Le unità destinate "seconda casa" e tutte le unità di abitazione tenute a disposizione, ritenute utilizzabili, vengono associate ad un numero pari a tre persone per il calcolo annuo della tariffa. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal proprietario dell'immobile.

Art.21. Procedure di accertamento

1. Il gestore del servizio può effettuare controlli e verifiche relative alle denunce. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni, con le modalità e le garanzie individuate dalla carta del contribuente, oggi disciplinate dall'art. 12 della legge 212/2000. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso ed ai quattro precedenti.

Art.22. La determinazione dell'ammontare del pagamento

1. L'ammontare del pagamento, a carico di ogni singolo utente, è il risultato della applicazione della tariffa per la parte fissa e per la parte variabile, a seconda della fascia di utenza, con i coefficienti di incremento o decremento derivanti dalla eventuale articolazione territoriale, e dall'applicazione di eventuali agevolazioni e riduzioni a contenuto soggettivo od oggettivo.

Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni

Art.23. Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art.7 del DPR 27.04.1999, n°158, attuativo del D.Lgs. 05.02.1997, n°22, art. 49, comma 10, il gestore del servizio, nella formulazione dei piani finanziari, individua gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti, tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa.

2. Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata, per ogni anno dal Comune in sede di approvazione della medesima, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, ed all'interno di

esse anche differenziatamente per categorie di utenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle economie connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

Art.24. Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione

1. Le riduzioni, di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa, sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle raccolte differenziate, singolarmente, ovvero per gruppi di utenti, ovvero collettivamente.

2. Per le utenze non domestiche le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa competono al produttore, singolarmente, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito dal Comune, di intesa con il gestore del servizio, in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che l'utente dimostri di aver avviato a recupero mediante contratto con ditte autorizzate e documentazione fiscalmente valida.

TITOLO III **Accertamenti e riscossione**

Capo I – Gli accertamenti

Art.25. Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione entro 30 gg. dall'inizio della conduzione, al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Il modulo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
2. Numero effettivo degli occupanti.
3. Ubicazione, superficie, destinazione dei locali.
4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
5. Data di inizio dell'occupazione.
6. Estremi catastali.
7. Data e sottoscrizione.

Per le utenze non domestiche

La indicazione di cui ai numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

1. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
2. Partita IVA.
3. Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale.
4. Estremi di iscrizione al Catasto elettrico.
5. Per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale.

2. Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi è tenuto a presentare una unica denuncia.

3. Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

4. La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.26. Comunicazione di variazione

1. La comunicazione di cambiamento nei termini di cui al precedente articolo dovrà essere effettuata entro trenta giorni dai soggetti obbligati, al variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa.

2. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo.

Art.27. Comunicazione di cessazione

1. Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne denuncia ai fini della cancellazione.

2. La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

3. La comunicazione di cessazione deve contenere almeno:

- le generalità del contribuente,
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione,
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso,
- cognome e nome dell'eventuale subentrante,
- data di presentazione,
- data e sottoscrizione.

Art.28. Disposizioni generali

1. Dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli che precedono sarà rilasciata ricevuta all'utente.

Art.29. Attività di accertamento

1. Al soggetto gestore spettano tutti i poteri relativi alla verifica dell'esattezza dei dati comunicati dall'utente e dei versamenti effettuati dallo stesso.

2. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e della conseguente composizione della tariffa, è facoltà del soggetto gestore invitare i contribuenti a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione della tariffa.

3. Lo stesso gestore potrà disporre dei sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del gestore promuovere accertamenti d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.

Art.30. Accertamenti incrociati

1. Periodicamente, a cadenza mensile, e comunque al termine di ogni anno, l'ufficio anagrafe del Comune comunicherà al gestore del servizio le variazioni anagrafiche intervenute nelle schede di famiglia in ordine alla composizione dei nuclei famigliari ed alla loro nuova costituzione. Egualmente e con le stesse modalità e scadenze, l'ufficio delle attività produttive e del commercio comunicherà l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute. Il gestore potrà collegarsi direttamente e in tempo reale alle banche dati comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Capo II – Riscossione

Art.31. Riscossione

1. Il gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi più opportuni purché consentiti dalla normativa vigente (art. 49, commi 9 e 13 del D.Lgs 22/1997).

2. Ogni anno il gestore predispone il programma di fatturazione indicando i tempi e le modalità della stessa, avendo a riferimento che il periodo massimo che intercorre tra una fattura e la successiva, è pari ad un anno, mentre quello minimo è pari a tre mesi.

3. L'addebito del servizio può avvenire in una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dallo stesso gestore.

4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

5. Il gestore, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art.32. Rimborsi

1. Qualora restino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni 2 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.

Capo III – Le sanzioni e il contenzioso

Art.33. Criteri di applicazione del regime sanzionatorio

1. Per quanto attiene l'accertamento, la determinazione dell'ammontare, le modalità di riscossione, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti.

2. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il gestore del servizio applica, in aggiunta alla tariffa, una maggiorazione del 50% di quanto dovuto fino alla data di accertamento o alla data di tardiva dichiarazione, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

3. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il gestore del servizio applica, oltre alla differenza fra il valore della tariffa applicata e quella risultante dalla variazione omessa e ritardata, una penale pari al 50% della differenza dei due valori a titolo di risarcimento del danno finanziario e per le spese sostenute per l'accertamento, calcolata sul periodo che intercorre dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la dichiarazione tardiva.

Art.34. Contenzioso

1. Il consumatore utente, per eventuali controversie, che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori.

2. In caso di controversia, se il consumatore si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il gestore è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.

**TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie**

Art.35. Disposizione finale

1. Il presente Regolamento ha validità, fatte salve diverse e successive disposizioni di Legge.

Art.36. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2003 e contestualmente alla sua efficacia cessano di avere vigore le norme relative alla TARSU.